RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

A5. **PROPOSTE PER LA SEMPLIFICAZIONE IN EDILIZIA**

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PROGETTISTI E CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI

Indice

1. Proposte modifica al Dpr 380/2001 e alla Legge 241/90 2

2. Istituzione del fascicolo della sicurezza del fabbricato 13

3. Semplificazione della normazione tecnica 75

1. Proposte modifica al Dpr 380/2001 e alla Legge 241/90

Testo vigente	*Testo emendato*
Art. 3 DPR 380/2001	**Art. 3 DPR 380/2001**
1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:	*1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:*
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;	*a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi ~~e le superfici delle singole unità immobiliari~~ e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;	*b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,* ***modificare le superfici e il numero delle singole unità immobiliari,*** *nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;*
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze	*c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze*

Testo vigente	*Testo emendato*
Art. 3 DPR 380/2001	**Art. 3 DPR 380/2001**
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;	*dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;*
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi ~~dell'edificio~~, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.	*d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi* ***della costruzione****, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti,* ***anche ai fini dell'adeguamento o miglioramento sismico.***
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;*	*Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica,* ***al risparmio energetico, agli aumenti di volumetria previsti*** **dalla L. 12 luglio 2011 n. 106 di cui al DL 13 maggio 2011 n. 70** ***e dalle relative legislazioni regionali,*** *nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del* decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;*

Norma vigente	Proposta di modifica
Art. 23 DPR 380/2001	**Art. 23 DPR 380/2001**
1-ter. *La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. ~~Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo~~* 17, comma 2*~~, della~~* legge 23 agosto 1988, n. 400*~~, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo~~* 8 *~~del~~* decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*~~, e successive modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle modalità per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini della presentazione della denuncia.~~*	***1-ter.*** *La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione Comunale.* ***La trasmissione in via telematica, presso lo Sportello Unico del Comune, della documentazione prevista dal presente DPR, con le modalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e s.m.i., costituisce formale istanza di presentazione.***
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.	6. *Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine* ***perentorio*** *indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.*

Norma vigente	Proposta di modifica
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.	*7. Ultimato l'intervento, il progettista, **o il direttore dei lavori** o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.*

Art. 19 L. n. 241/90	Art. 19 L. n. 241/90
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *e dalle leggi regionali*	*6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è **perentorio ed** è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal* decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, *e dalle leggi regionali*
Si tratta di una modalità di semplificazione per la presentazione delle DIA. L'abrogazione della norma relativa al regolamento è dovuto al fatto che detta previsione ha, di fatto, ostacolato l'affermarsi della obbligatorietà telematica di invio della DIA, visto che il regolamento ministeriale non è stato emanato. La modifica al Comma 6 dell'art. 22 DPR 380/2001 (DIA) e dell'art. 19 L. n. 241/90 è strumentale a garantire la certezza del termine della verifica della p.a.	

Testo vigente	*Proposta di modifica*
Art. 25, comma 5 bis DPR 380/2001	***Art. 25, comma 1 e 5 bis DPR 380/2001***
1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, ~~è tenuto~~ a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:	*1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3* ***e il Direttore dei Lavori, sono tenuti*** *a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:*
a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;	*a) richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto;*
b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;	*b) dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;*
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.	*c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126 del presente testo unico.*
5-bis*. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista*	***5-bis****. Ove l'interessato non proponga domanda ai sensi del comma 1, fermo restando l'obbligo di presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a), b) e d), del presente articolo e all'articolo 5, comma 3, lettera a), presenta la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista*

Testo vigente	Proposta di modifica
abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.	*abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente.* ***In tale caso, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità s'intende attestata.***
Art. 62 DPR 380/2001 *1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.*	***Art. 62 DPR 380/2001*** *1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato,* ***o altro materiale strutturale****, e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione* ***ovvero da una relazione asseverata di un tecnico abilitato iscritto nel relativo albo****, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto,* ***depositata presso il competente ufficio tecnico della Regione****.*
Art. 70 DPR 380/2001 *2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.*	***Art. 70 DPR 380/2001*** *2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato,* ***ovvero non sia stato attestato da tecnico abilitato ed inscritto nel relativo albo,*** *che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo,* ***attraverso dichiarazione asseverata e depositata presso il competente ufficio tecnico della Regione****.*
Art. 89 DPR 380/2001 *1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente*	***Art. 89 DPR 380/2001*** - *invariato*

Testo vigente	*Proposta di modifica*
ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. *2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.* *3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso ~~negativo~~.*	- *invariato* - *In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso* ***positivo nel caso in cui gli strumenti urbanistici di cui al comma 1, sia corredata da una relazione tecnica asseverata resa da un tecnico abilitato ed iscritto nel relativo albo , che attesti la sussistenza delle condizioni richieste dal comma 1.***
Art. 90 DPR 380/2001 ***2.*** *L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.*	***Art. 90 DPR 380/2001*** ***2.*** *L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.* ***2 bis. Nel caso in cui il progetto sia corredato dagli elaborati progettuali, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi,***

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	che verifichino l'idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico, il silenzio dell'amministrazione regionale protratto per i sessanta giorni successivi equivale al rilascio dell'autorizzazione. Lo sportello unico, comunica anche in via telematica all'istante l'intervenuto decorso del termine.
Art. 93 *DPR 380/2001*	**Art. 93 *DPR 380/2001***
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)	**Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche** (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.	1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico **del comune di competenza**, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da ~~un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo~~, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.	2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da **tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi**, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori, **corredato dagli elaborati previsti dalle Norme Tecniche.**
3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ~~ed accompagnato da una~~ relazione tecnica, ~~dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture~~.	3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica **e dagli altri elaborati previsti dalle Norme Tecniche.** 4. **Per gli interventi edilizi di cui alla lettera e) dell'art.3, al progetto devono inoltre essere allegati i calcoli delle strutture portanti e la relazione sulla fondazione,** nella quale devono essere

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
4. ~~Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione~~, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.	5. **La relazione geologica** e, **quando prevista**, la relazione sulla fondazione devono essere **infine** corredate dai grafici, **dalle stratigrafie delle indagini geognostiche e dai certificati delle prove geotecniche di laboratorio, nonché da ogni altra documentazione atta a supportare le scelte progettuali.**
5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, ~~in quanto necessari~~.	**5.bis. I documenti, di cui ai commi 4 e 5, quando previsti, devono essere altresì allegati ai depositi relativi agli interventi di cui alle lettere b) e d) dell'art.3.**
...	...
omissis	omissis
...	...
	Dopo il comma 7 aggiungere il nuovo comma 8:
	8. Il committente che dovesse procedere ad un intervento di un adeguamento sismico di un edificio esistente, secondo i contenuti indicati espressamente nelle norme tecniche emanate dai competenti ministeri, può attuare questo adeguamento mediante una serie di interventi parziali, ciascuno finalizzato al miglioramento sismico dell'edificio.
	Il committente procede al deposito di un Progetto Guida Unitario ed esteso a tutto l'edificio, che individui le linee di indirizzo del processo di adeguamento sismico.
	Il progettista dovrà asseverare la coerenza di ciascun intervento di

Testo vigente	*Proposta di modifica*
	miglioramento sismico con le finalità del progetto guida di cui sopra. ***Ciascun intervento di miglioramento sismico si chiude con il collaudo statico redatto ai sensi del presente DPR.*** ***Al termine del processo il certificato statico finale dovrà accertare il raggiungimento dell'adeguamento sismico di cui al Progetto Guida Unitario depositato*** ***Ad ogni intervento di miglioramento sismico saranno traferiti i tempi per inizio ed ultimazione dei lavori come stabilito dal presente DPR per il corrispondente titolo abilitativo.***
Art. 94 DPR 380/2001 *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'*articolo 83*, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.*	***Art. 94 DPR 380/2001*** *Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'*articolo 83*, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.* ***Nel caso in cui il progetto sia corredato dagli elaborati progettuali asseverati, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, che verifichino l'idoneità della struttura a supportare il nuovo carico, il silenzio dell'amministrazione regionale protratto per i sessanta giorni successivi equivale al rilascio dell'autorizzazione.***

Testo vigente	*Proposta di modifica*
Art. 104 DPR 380/2001	***Art. 104 DPR 380/2001***
1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.	*1. Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione,* ***corredata degli elaborati progettuali asseverati predisposti da tecnici abilitati ed iscritti nei relativi albi, depositati presso il competente ufficio tecnico della Regione, con i quali si attesti la conformità e l'idoneità della struttura ai sensi di quanto prescritto dal comma 2 del presente articolo ovvero che individui le modifiche ed gli interventi a tal fine necessari.***

2. Istituzione del fascicolo della sicurezza del fabbricato

Motivazioni

L'edificio è una complessa macchina da utilizzare correttamente, essendo a tal fine necessario mantenerlo sempre efficiente, documentandone ogni variazione, sostituzione e trasformazione.

Su questo tema si inserisce la proposta del "fascicolo della sicurezza del fabbricato".

Si tratta di uno strumento di controllo della complessa macchina che è rappresentata da ciascuna opera o edificio, che, in relazione alla sua complessità, comprenderà ogni informazione necessaria che ne garantisca il funzionamento e la conservazione. L'utilità del fascicolo non riguarda soltanto quella meramente "interna" per gli interessi del singolo proprietario, ma la conoscenza dell'immobile, la sua conservazione ed il contesto fisico in cui è inserito realizzando sostanzialmente una esigenza pubblica, che diventa essenziale in caso di evento sismico e di calamità naturale.

Si tratta di uno strumento che attraverso l'uso di una metodologia comune ed unificata consente di analizzare lo stato di conservazione e/o degrado di un immobile, estrinsecandone le varie componenti statiche, impiantistiche, di sicurezza e di rifinitura.

Individua in dettaglio lo stato di esposizione dell'immobile ai rischi geologici, idraulici e sismici ed il relativo grado di vulnerabilità.

Fornisce precise informazioni sulle alterazioni significative che inevitabilmente vengono apportate nel corso della vita dell'immobile.

Fornisce indicazioni sulle modalità d'uso dell'immobile e si pone come guida per una corretta e programmata manutenzione del fabbricato.

Tutto ciò consente all'Amministrazione Pubblica di avere un quadro generale e preciso circa lo stato e la qualità dei fabbricati

presenti sul territorio, ed agli utenti (cittadini e proprietari) di avere a disposizione uno strumento sempre aggiornato sulle reali condizioni dell'unità immobiliare, nelle dotazioni e qualità dei vari componenti.

Il Fascicolo della sicurezza del Fabbricato dovrà avere valore certificativo e non una valenza puramente descrittiva.

Il "fascicolo della sicurezza del fabbricato" diventa, quindi, la carta di identità di un edificio già esistente, ovvero un unico documento comprendente tutte le certificazioni / autorizzazioni / pareri o collaudi destinati alla Pubblica Amministrazione, di ogni fabbricato pubblico e privato, ubicato sul territorio nazionale, nel quale è dichiarato lo stato di conservazione e di manutenzione del fabbricato stesso e delle aree e manufatti di pertinenza. La sua utilità diventa essenziale in tutti i casi in cui gli interventi di adeguamento e di ristrutturazione riguardasse il datato patrimonio immobiliare preesistente. A distanza di tempo, sarebbe complicato ed antieconomico ricostruire la documentazione tecnico-abilitativa necessaria, attraverso la ricerca analitica di ciascun documento presso le amministrazioni pubbliche, ove ogni attestazione e/o certificazione e/o collaudo risulta depositato (si pensi, al Genio Civile per i collaudi statici, e A.S.L. ed i singoli uffici tecnici comunali per i pareri igienico-sanitari, i certificati di conformità degli impianti, detenuti dai singoli proprietari, etc.).

A ciò si aggiunga che la documentazione esistente viene raccolta da un tecnico abilitato, iscritto al rispettivo ordine e/o collegio professionale, il cui compito è quello di svolgere una vera e propria attività di indagine e di collazione documentale a costi convenzionalmente stabiliti. Il professionista, con l'opera prestata, assevera la ricorrenza della documentazione compresa nel fascicolo, ne descrive lo stato di conservazione, anche rispetto alle condizioni fisiche del territorio circostante, e detta informazioni utili per la programmazione di tutte quelle manutenzioni necessarie per mantenere efficiente l'immobile in tutte le sue componenti (impianti di riscaldamento, impianti idraulici, impianti elettrici/elettronici, etc.), con ciò contribuendo sia a garantire concretamente il diritto alla sicurezza degli impianti, in termini di pubblica incolumità, che è

l'obiettivo degli interventi di manutenzione periodica, sia ad aumentare il valore economico del fabbricato.

Il "fascicolo della sicurezza del fabbricato" e le modalità di attuazione del medesimo realizzano la tutela della pubblica e privata incolumità e, attraverso la previsione di tale obbligo ai costi convenzionali stabiliti preliminarmente con le amministrazioni pubbliche, sono compatibili con il principio di ragionevolezza e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito dal legislatore, in quanto ad esso adeguati.

Testo normativo

Art. 1 (Finalità)

Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone attraverso l'adozione di metodologie comuni ed unificate per la salvaguardia della integrità degli edifici, nonché ai fini del contenimento del consumo energetico, e statistici è istituito il fascicolo della sicurezza del fabbricato.

Questo strumento consente l'analisi e la raccolta in un unico documento organico di tutte le informazioni di carattere tecnico, architettonico, geologico, statico, impiantistico, di sicurezza, di uso e manutenzione degli immobili, garantendone, in tal modo, lo stato di conservazione.

Art. 2 (Contenuti)

Il fascicolo della sicurezza del fabbricato deve contenere la seguente documentazione:

1) Identificazione catastale immobile;
2) vincoli e prescrizioni urbanistici, edilizi ed impiantistici;
3) livello di esposizione al rischio idrogeologico con riferimento alla eventuale inclusione nelle perimetrazioni di cui ai Piani Stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI);
4) titoli abilitativi, comunicazioni e deposti di attività edilizie ed impiantistiche;

5) tempi di esecuzione delle opere;

6) dati dimensionali e descrizione sommaria degli aspetti strutturali esistenti, anche con riferimento alle interazioni con i terreni di fondazione;

7) descrizione dei requisiti cogenti e volontari con descrizione delle soluzioni adottate;

8) operatori che a vario titolo hanno partecipato al processo edilizio ed impiantistico;

9) indicazione dei controlli effettuati e da effettuare nel tempo dei vari componenti strutturali, impiantistici e di finitura;

10) ogni altro documento necessario a garantire la sicurezza dal punto di vista edilizio e degli impianti.

Art. 3 (obblighi)

1. *Ai fini di quanto previsto all'art.1 sono sottoposti all'obbligo di dotarsi del fascicolo della sicurezza del fabbricato, a far data dal 1 luglio 2014, tutti gli edifici nei quali sono compiute opere soggette a comunicazione di cui all'art. 6 comma 2 del DPR 380/2001, nonché per gli edifici che comportino nuove opere soggette a SCIA, DIA comunque declinata dalle legislazioni regionali e permesso di costruire.*

 Sono al pari soggetti a tale obbligo gli edifici in cui siano compiute opere di manutenzione ordinaria, di cui all'art. 3 comma 1 a), allorché comportino la sostituzione dei serramenti esterni ed integrazioni degli impianti tecnologici esistenti, ai fini del contenimento energetico.

2. *Gli edifici in cui sono compiute, anche parzialmente, opere edilizie strutturali assoggettate agli "interventi di manutenzione straordinaria" o "interventi di restauro e di risanamento conservativo", di cui all'art. 3 comma 1 b) e c) del DPR 380/2001, sono sottoposti almeno ad "interventi di miglioramento" e "riparazione o intervento locale" come previsto ai punti 8.4.2 o 8.4.3 dal DM 1401/2008.*

Tali interventi e riparazioni, così come altri tipi di interventi strutturali, sono inseriti nella documentazione del fascicolo della sicurezza del fabbricato.

3. *Ogni atto di trasferimento della proprietà degli immobili soggetti all'obbligo di cui al comma 1 deve contenere il relativo fascicolo della sicurezza del fabbricato.*
4. *Presso ogni Comune è istituita una banca dati, dove saranno aggiornati i dati relativi ad ogni immobile.*

Il fascicolo della sicurezza del fabbricato è detenuto presso il proprietario e/o amministratore dell'immobile; copia del fascicolo è immediatamente comunicata per via telematica alla banca dati del Comune, così come ogni successiva modifica.

Il fascicolo della sicurezza del fabbricato è redatto e certificato da professionisti abilitati ed iscritti all'albo professionale nell'ambito delle proprie competenze; esso è sottoscritto dal proprietario o dall'amministratore.

Art. 4 (Rinvio)

Con apposito regolamento, da definirsi tramite Decreto del Ministero delle infrastrutture, d'intesa con il Ministero della Pubblica amministrazione e semplificazione e con il ministero degli Interni, sentiti gli Ordini e Collegi delle professioni tecniche, saranno definiti i contenuti, le modalità di compilazione, custodia e aggiornamento del fascicolo della sicurezza del fabbricato, per gli edifici nuovi ed esistenti assoggettati agli obblighi di cui all'art. 3 a far data dalla entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di compilazione ed aggiornamento delle banche dati comunali.

Conseguenti proposte di modifica alla legislazione vigente in seguito all'adozione del fascicolo della sicurezza del fabbricato

D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 *"Testo unico in materia edilizia"* *PROPOSTA DI MODIFICA ART. 20*	
Sezione III *Procedimento* *Art. 20* *Procedimento per il rilascio del permesso di costruire*	
Testo vigente	***Proposta di modifica***
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.	*1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II.* *1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II.* *La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non*

	comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica. ***La predetta dichiarazione è sostituita dal fascicolo della sicurezza del fabbricato di cui alla Legge ... , nel quale sono raccolti, in un unico documento riepilogativo, le certificazioni e le attestazioni di conformità, che riguardino l'edificio ed il suo stato di conservazione.***
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 ***Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008)*** ***(aggiornato al decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106)***	
Art. 91 ***Obblighi del coordinatore per la progettazione*** *1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:* *a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;* *b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;* *(lettera così modificata dall'articolo 60 del d.lgs. n. 106 del 2009)*	***Art. 91*** ***Obblighi del coordinatore per la progettazione*** *1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:* *a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;* *b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;* *(lettera così modificata dall'articolo 60 del d.lgs. n. 106 del 2009)*

b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. (lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009) *2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.*	*b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. (lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)* *2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.* ***3. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), può essere sostituito dal fascicolo della sicurezza del fabbricato di cui alla Legge***
Decreto Ministeriale n. 37 /2008 ***DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37:Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.*** ***(Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 – in vigore dal 27 marzo 2008.***	
Art. 13 ***Documentazione*** *1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.*	***Art. 13*** ***Documentazione*** *1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.* *L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.* ***Tale documentazione è sostituita dal fascicolo della sicurezza del fabbricato di cui alla Legge***

3. Semplificazione della normazione tecnica

Motivazioni

Il settore della cd. «normazione tecnica», che – com'è noto – si rivolge a un panorama di soggetti estremamente ampio, nel quale figura, oltre a destinatari tradizionali come le imprese e le pubbliche amministrazioni, anche una quota crescente di utenti e consumatori, centri di ricerca e ordini professionali, conosce ormai da qualche anno un rapido e consistente sviluppo, che coincide con l'esigenza di rendere accessibili e condivisibili al massimo grado le specifiche tecniche oggetto di tale forma di regolamentazione a livello sovranazionale (europeo) e internazionale.

Ciò ha determinato, per un verso, l'esigenza di «settorializzare» questa disciplina, per facilitarne la conoscenza e la fruizione da parte delle singole categorie a vario titolo interessate; per altro verso, si è reso necessario stabilire regole comuni sulla formazione e l'applicazione delle norme tecniche, per consentire la realizzazione di un canale di comunicazione unico tra imprese, professionisti, cittadini e p.a. di diversi Paesi.

Nello specifico contesto dell'Unione Europea, le norme tecniche hanno rappresentato un veicolo di integrazione socio-economica – e di implementazione dei principi dell'economia di mercato e di libera circolazione e concorrenza – forse meno conosciuto, ma certamente di non minore rilievo. Si pensi, ad esempio, al settore informatico e delle telecomunicazioni, in cui gli standard e le specifiche tecniche elaborate da autorità a tal fine deputate (e come tali uniformemente riconosciute) ha permesso di annullare tutte quelle differenze che, nell'ambito dei processi realizzativi di componenti hardware, programmi di software o infrastrutture di rete, avrebbero potuto costituire un ostacolo non solo alla circolazione economica dei prodotti, ma anche allo stesso sviluppo tecnologico.

Sul punto, sembra opportuno richiamare l'intensa attività di regolazione promossa dalla Comunità e oggi dall'Unione Europea, grazie alla quale è stato possibile istituire un vero e proprio sistema istituzionale incaricato della cd. «normazione europea», consistente, secondo le parole del primo considerando al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, nella definizione delle «*specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi* (...) *in mercati di prodotti o di servizi in cui la compatibilità o l'interoperabilità con altri prodotti o sistemi sono essenziali*», e organizzata «*sulla base della rappresentanza nazionale [il comitato europeo di normazione (CEN) e il comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec)] e della partecipazione diretta [Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)] e si fonda sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel settore della normazione, vale a dire, coerenza, trasparenza, apertura, consenso, applicazione volontaria, indipendenza da interessi particolari ed efficienza («principi fondatori»)*» (così il secondo considerando al citato Regolamento).

In tale contesto, è stato riconosciuto all'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), il ruolo di «*organismo nazionale di normazione*» ai sensi dell'art. 27 del predetto Regolamento (cfr. il relativo elenco pubblicato in G.U.U.E. C 279/15 del 27 settembre 2013). Ciò implica la partecipazione di tale organismo – quale soggetto referente del Governo italiano – nell'ambito dei processi di recepimento e implementazione delle norme europee elaborate dalle competenti organizzazioni europee come il CEN, il Cenelec e l'ETSI.

Com'è noto, infatti, oggetto del precitato Regolamento è espressamente la disciplina delle modalità di cooperazione «*tra le organizzazioni europee di normazione, gli organismi nazionali di normazione, gli Stati membri e la Commissione*», nonché – *inter alia* – «*l'elaborazione di norme europee e prodotti della normazione europea per i prodotti e per i servizi, a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione*» e «*la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea*» (così l'art. 1).

L'UNI, pertanto, è l'ente istituzionalmente deputato a favorire la diffusione in Italia delle specifiche tecniche «armonizzate», destinate a essere applicate in modo tendenzialmente uniforme all'interno dello spazio giuridico dell'Unione. Ciò in quanto, nei casi in cui le norme tecniche nazionali sono adottate autonomamente da organismi nazionali di normazione, è sempre possibile «*che esse contrastino tra loro creando ostacoli tecnici sul mercato interno*», rendendo necessario – per garantire l'efficacia della normazione in ambito europeo – «*mantenere l'attuale scambio regolare di informazioni tra gli organismi nazionali di normazione, le organizzazioni europee di normazione e la Commissione in merito alle loro attività attuali e future di normazione, compreso il principio del mantenimento dello status quo applicabile agli organismi nazionali di normazione nel quadro delle organizzazioni europee di normazione*», fino al punto di prevedere «*il ritiro delle norme nazionali dopo la pubblicazione di una nuova norma europea*» (così il 14° considerando del Regolamento).

Si rammenta, a tale proposito, che rilevano tra le opportunità di sviluppo del ruolo giuridico della normazione in Italia:

1. la funzione di presidio normativo di carattere istituzionale che:
 - proceda alla verificazione ed al controllo delle norme esistenti, cogenti da un lato e convenzionali e pattizie dall'altro, al fine di procedere alla loro eventuale integrazione;
 - solleciti l'attuazione della normazione integrata in settori carenti;
 - proponga l'eventuale conversione delle norme volontarie nazionali, comunitarie ed internazionali, in norme cogenti laddove se ne ravvisi l'utilità per la specificità degli ambiti e dei contenuti trattati;
2. la funzione di fornire al Parlamento o al Governo, nonché alle Regioni ed agli altri Enti Locali, specifico supporto tecnico-normativo:

- nella predisposizione di provvedimenti legislativi statali aventi contenuti di normazione;
- nella predisposizione delle leggi di recepimento delle Direttive europee nella parte in cui le stesse abbiano ad oggetto contenuti tecnici;
- nell'implementazione di progetti di concerto con i Ministeri di competenza e, in specie, il Ministero dello Sviluppo Economico (per la strategia industriale del Paese), il Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio (per il coordinamento della presenza italiana in Europa) ed il Ministero per gli Affari Regionali (per il coordinamento della normazione volontaria nazionale nelle attività regionali);

3. la funzione di ambasciatore in Europa e nel Mondo, quale interlocutore privilegiato per la formazione di un sistema integrato di regole, cogenti e volontarie, per:
 - l'incremento della crescita e dello sviluppo dell'impresa italiana nei mercati globali, evidenziando gli strumenti più efficaci per recuperare un ruolo di preminenza nell'attività di normazione;
 - la promozione della diffusione del sistema impresa italiano e contenere l'influenza degli altri Stati partecipanti all'UE ed alla WTO.

Proprio in conformità a tale impianto organizzativo, appare utile osservare che l'indicazione fornita dal Regolamento n. 1025/2012 potrebbe consentire una drastica semplificazione della procedura di approvazione delle norme tecniche – a livello nazionale – in tutti i settori in cui sia necessario provvedervi nel rispetto di precisi limiti temporali, superando così l'attuale situazione di frammentazione che caratterizza il panorama normativo interno proprio nel settore della normazione tecnica.

D'altro canto, non può omettersi di rilevare che l'attribuzione all'UNI della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» riconosciuto da una fonte normativa *extra-ordinem* di rango superiore

a quello legislativo (vale a dire un Regolamento dell'UE) determina la disapplicazione immediata di tutte le previsioni di legge o sub-legislative interne incompatibili con tale riconoscimento. In estrema sintesi, ciò significa che il né legislatore nazionale, né l'esecutivo, potrebbero indicare, all'interno di singoli atti interni, un organismo diverso dall'UNI quale soggetto deputato a partecipare ai processi di formazione delle specifiche tecniche elaborate a livello europeo, a meno di comunicare formalmente alla Commissione la sostituzione dell'UNI con altro ente in qualità di «*organismo nazionale di normazione*».

In tale contesto, è appena il caso di ricordare che l'UNI ha provveduto a recepire nell'ordinamento italiano la normativa tecnica sulla progettazione strutturale elaborata dal CEN e inclusa nei cd. *Eurocodici*. Si tratta di specifiche tecniche che consentono ai professionisti interessati di fare riferimento a criteri di calcolo comuni utilizzabili anche all'estero e, pertanto, estremamente utili ai fini del superamento dei segnalati «*ostacoli tecnici sul mercato interno*» che possono sorgere dall'applicazione di norme nazionali.

In quest'ottica, appare senz'altro opportuno, a fini di trasparenza e semplificazione, che il legislatore promuova il ruolo dell'UNI nell'ambito dell'ordinamento nazionale, attraverso un apposito intervento normativo volto a delinearne le competenze con adeguata chiarezza e precisione, anche al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni di funzioni rispetto all'attività di altri organismi tecnico-consultivi pubblici e privati, inclusa l'attribuzione, attraverso le Commissioni Tecniche operanti nel settore delle costruzioni, delle funzioni di definizione e aggiornamento della pertinente normativa tecnica.

In ultima analisi, deve ritenersi certamente auspicabile che, in piena continuità con le competenze sopra descritte, nonché in considerazione dell'attività istituzionale già svolta dall'UNI e dell'incontestabile esigenza di semplificazione e accelerazione dei processi di elaborazione delle specifiche tecniche oggetto di normazione volontaria, l'organismo in parola risulti il diretto e unico

affidatario della competenza in materia di aggiornamento delle norme tecniche.

"In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «*organismo nazionale di normazione*» ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori rilevanti, incluso il settore delle costruzioni, nel quale sono attribuite all'UNI le competenze corrispondenti attualmente riservate al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici".

Testo normativo

In conformità al riconoscimento dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «organismo nazionale di normazione» ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori di pertinenza, incluso il settore delle costruzioni, in luogo degli organismi tecnico-consultivi attualmente preposti.